

No. Reg. Patr



UFFICIO del GIUDICE di PACE DI LAMEZIA TERME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

D
D
SENT. N° 345/15
Cion N° 165/15
R.G. N° 1206/13
REP. N° 224/15
OGGETTO
RIS. DANNO LIT.

Il Giudice di Pace Avv. Giuseppe Caruso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n° 1208 del ruolo generale degli affari civili ordinari e non contenziosi dell'anno 2013 e promosso con atto di citazione regolarmente notificato

DA

[Redacted]

ATTORE

Rappresentato e difeso dall'Avv. [Redacted]

CONTRO

Fondiaria Sai Assicuraz. suo legale rapp. per
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cavallo

CONVENUTA

I

[Redacted]

CONVENUTO CONSUMACI

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori hanno precisato le loro conclusioni ripotendosi interamente ai precedenti scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento, in particolare parte attice ha chiesto il risarcimento dei danni al mezzo di sua proprietà VW Passat [Redacted] subiti nell'incidente stradale avvenuto il 28/01/03 alle ore 15.30 circa sulla SP 167/2 (Crotolo Antico). Parte convenuta ha invece insistito per il rigetto della domanda ritenendola infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Viene omessa l'esposizione dello svolgimento del processo ex art. 112 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata

La prova testimoniale assunta non convince questo giudice. Alla generica narrazione dell'evento effettuata nell'atto introduttivo, narrazione che ha indotto controparte a sollevare specifiche eccezioni, sono composte una altrettanto generiche dichiarazioni testimoniali rese dal Sig. [REDACTED] il quale si è limitato di fatto a confermare la dinamica narrata, senza nulla aggiungere. Resta ad esempio in dubbio l'orario preciso in cui è avvenuto il sinistro e ancor più il luogo dove esso è avvenuto, non essendo sufficienti le fotografie allegate al fascicolo di parte attrice ad identificarlo. Non va poi trascurata una non secondaria circostanza e cioè che nessun teste presente è indicato nel modello CMI sottoscritto dalle parti ed anzi il [REDACTED] nel rendere le proprie dichiarazioni all'agente accertatore incaricato dalla compagnia, ha smentito la presenza di testimoni parimenti il convenuto [REDACTED] ha affermato di non aver potuto identificare alcuna delle persone in transito. Le dichiarazioni di entrambi si trovano allegate al fascicolo di parte convenuta e sono regolarmente da loro sottoscritte. Ora, come si sta potè poter identificare un teste presente al momento del sinistro è dato che non è stato chiarito e che aggiunge ulteriori dubbi alle dichiarazioni rilasciate dal teste, che per questi motivi non si può giudicare veritiera. Ne emerge un quadro assolutamente poco convincente in ordine alla reale verificazione del sinistro, quadro che merita i dovuti accertamenti in altre sedi giudiziarie. La domanda va pertanto rigettata con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento della ricorrenza di eventuali reati.

Le spese del giudizio, seguite da successione e vengono liquidate come da separato dispositivo.

Il G. M.

Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, nella persona dell'Avv. [REDACTED] uditi i procuratori delle parti, dell'eventuale controparte, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. sulla domanda attorea, ogni altra richiesta eccezionale e deduzione di difese, così provvede.

ingetta la domanda di risarcimento danni formulata da [REDACTED] Dispone la
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali reati
Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
Euro 1648,18, di cui Euro 748,18 per le spese di C.U. già liquidate con separato decreto ed
Euro 900,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Lamezia Terme il 15 aprile 2015

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe [REDACTED]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
GGI 2 APR 2015

15/04/2015

